

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008 e il D.M. n. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii.;
- d. il regolamento n. 12, Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D. 13 che regolano i criteri e le procedure da adottare in caso di rinnovo, modifica o voltura di impianti già in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- g. il D.D. n. 508 del 18/10/2017 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con cui si prorogano fino al 31/12/2019 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- h. il D.D. n. 169 del 23/12/2016 e s.m.i.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 169 del 23/12/2016 e s.m.i., che integralmente si richiama, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società “Castaldo High Tech s.p.a.” per la costruzione e l’esercizio di un impianto alimentato a biogas per la produzione di energia elettrica della potenza di 998KWe e di un impianto di compostaggio codice IPPC 5.3.B.1 da ubicare nel comune di Giugliano in Campania - Via Ponte Riccio snc – Zona ASI;
- b. che la società “Castaldo High Tech s.p.a.” ha presentato istanza di modifica non sostanziale per l’impianto di cui sopra, acquisita agli atti con prot. 425952 del 04/07/2019;
- c. che con nota prot. 446892 del 15/07/2019, lo Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali ha ritenuto che le modifiche proposte non possano determinare impatti ambientali negativi significativi e pertanto non debbano essere sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA;
- d. che con note acquisite al prot. 458425 del 19/07/2019 e al prot. 487960 del 02/08/2019, la società ha trasmesso documentazione integrativa, chiedendo l’installazione di un impianto di depurazione delle proprie acque di processo, per il successivo riutilizzo nell’ambito dei processi industriali interni;
- e. che a titolo di tariffa istruttoria, richiesta dagli artt. 2 e 5 del DM 24/04/2008 e dovuta a pena di irricevibilità dell’istanza, la società ha versato alla Regione Campania, a mezzo bonifico bancario la somma di € 2.000, trasmettendo la relativa ricevuta in allegato all’istanza. La suddetta somma dovrà eventualmente essere integrata ai sensi del D.M. n. 58 del 06/03/2017;

RILEVATO che la richiesta di modifica da ultimo citata riguarda:

- LINEA A:
Incremento da 65.000 ton/anno a 73.638 ton/anno;
- LINEA B:
Incremento da 36.000 ton/anno a 50.450 ton/anno;
- *riorganizzazione delle aree di stoccaggio, fermo restando le capacità autorizzate con D.D. n. 169 del 23/12/2016 e s.m.i.;*
- *installazione di un impianto di depurazione delle proprie acque di processo per il successivo riutilizzo nell'ambito dei processi industriali interni.*

CONSIDERATO

a. che l'incremento sulle due linee è pari a 23.088 ton/anno, che sui 312 gg di esercizio l'anno considerati si configura come un incremento totale di 74 tonnellate giorno al di sotto della soglia di 75 tonnellate giorno previste dall'allegato VIII alla parte II D.Lgs. 152/06 e s.m.i. In virtù della suddetta modifica, il quantitativo totale annuo per le due linee sarà pari a 124.088 ton;

b. che la modifica richiesta, alla luce dell'istruttoria svolta e del parere a firma del prof. Antonio Forcina dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", acquisito agli atti con prot. n. 473635 del 26/07/2019, è ammissibile e deve ritenersi modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione, ai sensi del D.D. n. 925 del 06/12/2016, in quanto:

- la richiesta di aumento dei quantitativi in ingresso e la conseguente riorganizzazione delle aree di stoccaggio è compatibile con le attuali potenzialità dell'impianto che non necessita, quindi, di modifiche;
- la richiesta di modifica non ha effetti significativi sull'ambiente in termini di emissioni globali;
- l'installazione dell'impianto di depurazione delle proprie acque di processo migliora le capacità di recupero dell'impianto e contribuisce a ridurre gli impatti ambientali globali, configurandosi come applicazione delle BAT di settore;

c. che con nota prot. 46760/2019, acquisita agli atti con prot. 485372 del 01/08/2019, l'ARPAC ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

d. che con nota acquisita al prot. 486559 del 01/08/2019, la società ha trasmesso integrazione della polizza fideiussoria n. 988156 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. per il rilascio dell'A.I.A. di cui al D.D. n. 169 del 23/12/2016, a favore del Presidente pro tempore della Regione Campania, a garanzia di eventuali danni all'ambiente che possano verificarsi nell'esercizio dell'attività svolta. L'importo originario garantito, pari a euro 88.497, con scadenza 21/12/2026, in virtù dei nuovi quantitativi autorizzati col presente atto, è stato integrato di euro 36.635 per un totale garantito pari a euro 125.132;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società "Castaldo High Tech s.p.a." la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 169 del 23/12/2016 e s.m.i., per la costruzione e l'esercizio di un impianto alimentato a biogas per la produzione di energia elettrica della

potenza di 998KWe e di un impianto di compostaggio codice IPPC 5.3.B.1 da ubicare nel comune di Giugliano in Campania - Via Ponte Riccio snc – Zona ASI;

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta del responsabile del procedimento, dott. Berardino Limone - che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali - di adozione del presente provvedimento,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società "Castaldo High Tech s.p.a." la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 169 del 23/12/2016, per la costruzione e l'esercizio di un impianto alimentato a biogas per la produzione di energia elettrica della potenza di 998KWe e di un impianto di compostaggio codice IPPC 5.3.B.1 da ubicare nel comune di Giugliano in Campania - Via Ponte Riccio snc – Zona ASI;
2. **di precisare** che la modifica autorizzata consiste in un incremento sulle due linee pari a 23.088 ton/anno, che sui 312 gg di esercizio l'anno considerati si configura come un incremento totale di 74 tonnellate giorno al di sotto della soglia di 75 tonnellate giorno previste dall'allegato VIII alla parte II D.Lgs. 152/06 e s.m.i. In virtù della suddetta modifica, il quantitativo totale annuo per le due linee sarà pari a 124.088 ton;
3. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale richiamata nel D.D. n. 169 del 23/12/2016 e s.m.i., della documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale acquisita agli atti con prot. 388962 del 01/06/2017 e successivamente integrata e dei pareri favorevoli dell'ARPAC, prot. 46760/2019, acquisito agli atti con prot. 485372 del 01/08/2019 e dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma del prof. Antonio Forcina, acquisito agli atti con prot. n. 837364 del 19/12/2017;
4. **di precisare** che la documentazione tecnica allegata al presente provvedimento integra il rapporto tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del D.D. n. 169 del 23/12/2016 e s.m.i., e il nuovo piano di monitoraggio e controllo, trasmesso dalla società e verificato dall'Università "Parthenope", allegato al presente provvedimento sostituisce quello allegato al succitato D.D. n. 169/2016;
5. **di prescrivere** che per poter utilizzare le acque reflue trattate per l'irrigazione e il lavaggio delle ruote dei mezzi, il gestore deve preventivamente fornirsi di specifico parere ASL
6. **di prescrivere** che lo stoccaggio anche in seguito alla riorganizzazione di cui al presente provvedimento, rispetti le modalità previste dalla DGR 386/2016;
7. **di prescrivere** che il gestore comunichi a questa UOD l'avvenuta realizzazione delle modifiche richieste allegando relazione asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante la corrispondenza dei lavori svolti al progetto autorizzato con il presente atto;
8. **di prescrivere** che, poiché l'aumento della capacità di stoccaggio potrebbe modificare il carico d'incendio complessivo dell'impianto o richiedere eventuali modifiche ai sistemi di prevenzione e protezione incendi, la società dovrà acquisire parere preventivo dei Vigili del Fuoco, volto anche a valutare la necessità di modifica del CPI;
9. **di prescrivere** che la Società assolva tutti gli adempimenti in tema di prevenzione incendi e che presenti un progetto di modifica e adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di prevenzione antincendio di cui alla D.G.R. n. 223 del 20/05/2019, entro i termini prescritti dalla

medesima delibera. L'inadempimento alla presente prescrizione, entro i termini previsti, comporta la revoca dell'autorizzazione.

La società dovrà attenersi tassativamente alle quantità di rifiuti massime stoccabili e/o trattabili nell'impianto, eventualmente prescritte dai VV.FF. e dalla succitata D.G.R. 223/2019, anche qualora queste ultime risultassero inferiori a quelle autorizzate con il presente provvedimento;

10. **di prescrivere** che, entro 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento, la società presenti istanza di riesame per l'adeguamento della gestione dell'impianto alla 'Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio', pubblicata in data 17 agosto 2018, nella Gazzetta Ufficiale dell'UE;

11. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione e non sostituiti dall'A.I.A.;

12. **di precisare** che il gestore, nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1, dovrà rispettare tutto quanto prescritto nel nel D.D. n. 169 del 23/12/2016 e nel presente provvedimento di modifica, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale;

13. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

14. **di dare atto** che, qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

15. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul sito Web di questa UOD, la presente modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

16. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

17. **di notificare** il presente provvedimento alla Castaldo High Tech s.p.a. con sede legale in Via Belvedere, 52 – 80127 Napoli;

18. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Giugliano in Campania (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 Nord, all'ATO2, al Consorzio ASI di Napoli e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

19. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonio Ramondo